

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

65° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975

Presidenza del Vice Presidente PAPA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme applicative e interpretative della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al personale non insegnante delle Università » (2004-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1141, 1142, 1143
ACCILI	1142
BLOISE	1142
ERMINI, relatore alla Commissione	1141, 1143
SPITELLA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1143
VERONESI	1142

La seduta ha inizio alle ore 17,45.

R U H L B O N A Z Z O L A A D A
V A L E R I A , segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme applicative e interpretative della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al personale non insegnante delle Università » (2004-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme applicative e interpretative della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al personale non insegnante delle Università », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ermini di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

E R M I N I , relatore alla Commissione. La Camera dei deputati ha introdotto delle modifiche soltanto nei commi secondo e terzo dell'articolo 2 della proposta di legge in

esame ed ha approvato senza modificazioni gli altri articoli.

Le modifiche introdotte nel secondo comma sono probabilmente superflue, in quanto la loro sostanza era implicita nel testo precedente. La prima precisa che l'assegno *ad personam* sarà riassorbito con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per effetto della progressione di carriera e di classe soltanto per il tempo successivo all'entrata in vigore della presente legge; la seconda riguarda l'esclusione, da detto calcolo, dei miglioramenti relativi all'indennità integrativa speciale ed alle quote di aggiunta di famiglia.

Sul primo punto non potevano esservi dubbi; qualche dubbio poteva esserci forse sul secondo, ma entrambi gli emendamenti, a mio avviso, non aggiungono nulla al testo approvato dal Senato.

L'emendamento che è stato introdotto nell'ultimo comma dell'articolo 2, invece, dispone che, quando l'assegno percepito, ai sensi della legge 16 maggio 1974, n. 200, dal personale delle cliniche universitarie, sia inferiore all'assegno istituito con il disegno di legge in discussione, al personale di cui trattasi vada corrisposta la differenza.

Come i colleghi possono constatare, si tratta di emendamenti — salvo quest'ultimo — che non modificano sostanzialmente il disegno di legge che era stato approvato in prima lettura dal Senato. Quanto all'ultima modifica, invece, siamo in presenza di una norma perequativa sulla quale possiamo essere consenzienti.

Propongo, pertanto, l'approvazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e del disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

B L O I S E. Il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge, per motivazioni già da noi illustrate in prima lettura, in questa sede, e successivamente nell'altro ramo del Parlamento.

V E R O N E S I. In prima lettura ci siamo astenuti su questo disegno di legge, perché avevamo la convinzione netta che vi fossero dei dubbi da chiarire e perché vi era la grossa questione se l'assegno mensile di 30 mila lire fosse da intendersi al netto o al lordo da ritenute. Mi risulta che i sindacati non hanno più insistito su tale questione, rinviandone la soluzione ad un provvedimento successivo.

Debbo far presente, tuttavia, che a Bologna — tanto per fare un esempio — la mancata soluzione del problema ha prodotto un grosso turbamento che ha paralizzato totalmente l'università. Credo che dovremo ritornare sull'argomento, perché i sindacati non cederanno. D'altra parte, si verificheranno quanto prima delle riduzioni di stipendio e voi capite quale potrà essere sul piano psicologico la conseguenza di una cosa del genere. Sembrava che con le 30.000 lire nette la maggioranza avrebbe guadagnato rispetto al conglobamento dell'assegno perequativo e dell'assorbimento dell'indennità. Pare invece che non sia così e che nel prossimo mese, vi sarà una massa di dipendenti che percepirà 5.000-6.000 lire in meno. Dovremo, ripeto, ritornare su questo tema, perché i sindacati hanno soltanto rinviato la soluzione del problema, non l'hanno accantonata.

Voteremo, quindi, anche noi a favore del disegno di legge, per non deludere le aspettative di coloro che si attendono quei vantaggi che il provvedimento può loro procurare, lasciando però aperto il problema della corresponsione al netto dell'assegno di cui trattasi

A C C I L I. Anche noi voteremo a favore, come del resto abbiamo fatto in prima lettura, perché riteniamo che lo spirito del provvedimento sia quello di raggiungere una sostanziale condizione di equilibrio. Vi sono altri settori, e mi riferisce in particolare a quelli delle Opere universitarie, che non ricevono alcun beneficio dal presente disegno di legge; ed allora, la preghiera, che se non erro rivolgemmo già l'altra volta al Governo e che ora ripetiamo, è di fare in modo che il riordino di tutta l'impalcatura dei servizi delle

Opere universitarie venga finalmente varato, per ristabilire un criterio equitativo rispetto a coloro ai quali si rivolge questo provvedimento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale

E R M I N I, *relatore a la Commissione Signor Presidente*, a proposito dell'accenno fatto dal senatore Accili ai dipendenti delle Opere universitarie, devo dire che alcune università hanno dato le 30.000 lire anche a costoro ed altre no. Attendiamo, quindi, un provvedimento che sistemi definitivamente anche questo personale; provvedimento che, a quanto mi risulta, il Governo ha già in preparazione

S P I T E L L A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo conferma il suo parere favorevole alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, ribadendo che il primo emendamento chiarisce un concetto che anche a suo avviso era già nella stesura precedente, cioè che la data d'inizio del processo di riassorbimento sia quella di entrata in vigore del provvedimento. Tuttavia, siccome questo emendamento chiarisce ulteriormente la materia, il Governo lo accetta senza riserve.

Così pure il Governo accetta l'emendamento che riguarda l'esclusione dell'indennità di contingenza dal riassorbimento. Anche questo non era stato indicato essendo evidente che l'indennità di contingenza non può essere soggetta a riassorbimento di qualsiasi natura trattandosi di un'indennità che varia in misura eguale per tutto il personale statale (per avventura, tra l'altro, potrebbe anche diminuire).

Il Governo, infine, accetta anche il terzo emendamento il cui meccanismo funzionerà in questo modo: tutto il personale che è addetto alle cliniche e che percepisce, in base alla legge 16 maggio 1974, n. 200, dei compensi che sono in misura maggiore o eguale alle 30.000 lire rimane escluso dal presente provvedimento; il personale i cui compensi

sono inferiori alle 30.000 lire percepisce, in forza di questo provvedimento, la differenza.

Circa le raccomandazioni del senatore Accili, riprese dal senatore Ermini, riguardanti le Opere universitarie, confermo che è già in via di diramazione per il concerto fra i vari Ministri lo schema di disegno di legge per la sistemazione nei ruoli dello Stato del personale delle Opere universitarie e, evidentemente, in quel provvedimento, che dovrebbe andare sollecitamente al Consiglio dei Ministri ed essere poi presentato al Parlamento, sarà affrontata l'equiparazione anche sotto questo profilo.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per quanto concerne il personale statale non insegnante delle Università, va inteso ed applicato come segue:

a) il divieto stabilito nel primo comma si estende anche alle quote dei proventi di cui all'articolo 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e di cui all'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e comunque a qualsiasi compenso a carico dei bilanci delle Università e degli Istituti universitari o di fondi di cui le Università e gli Istituti medesimi abbiano la disponibilità;

b) il versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui al terzo comma va riferito a tutte le somme corrisposte dalle Università a titolo di trattamento accessorio ivi comprese le quote relative alle prestazioni a pagamento, nel corso dell'anno 1972, al personale non insegnante universitario statale.

A tale articolo non sono stati introdotti emendamenti.

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

A decorrere dal 1^o gennaio 1973 o dalla relativa posteriore data di assunzione, a tutto il personale non insegnante statale delle Università e degli Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici, escluso, per questi ultimi, il personale scientifico delle carriere direttive, l'assegno *ad personam* di cui all'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, compete nella misura unitaria di lire 360 000 annue. Resta tuttavia salvo l'eventuale maggiore importo del trattamento accessorio in godimento, alla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, a seguito di apposita delibera adottata dall'Università anteriormente a tale data, detratti l'ammontare dell'assegno pensionabile e quello dell'assegno *ad personam* di cui al presente articolo.

L'assegno *ad personam* previsto dal comma precedente sarà riassorbito con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe successivi all'entrata in vigore della presente legge esclusi i miglioramenti relativi all'indennità integrativa speciale ed alle quote di aggiunta di famiglia, e si perde in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale è stato attribuito.

L'assegno di cui ai precedenti commi non compete dal 1^o marzo 1974 al personale di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, salvo il caso che l'assegno percepito ai sensi della legge stessa sia di misura inferiore; in tal caso va corrisposta la differenza.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo, nel testo di cui ho dato lettura, modificativo di quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dei successivi articoli, cui non sono stati introdotti emendamenti:

Art. 3.

Per il periodo dal 1^o gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge si procederà al conguaglio tra le somme che le Università sono tenute a versare in conto entrate eventuali del Tesoro in applicazione del precedente articolo 1 e quanto le Università stesse hanno erogato ai sensi e nei limiti del precedente articolo 2.

Art. 4.

Il trattamento economico accessorio del personale non insegnante assunto a carico del bilancio delle Università nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni nonché di quello delle Opere universitarie, non potrà risultare eccedente il trattamento economico accessorio complessivo previsto per il corrispondente personale statale delle Università.

Art. 5.

Alla spesa per il trattamento economico previsto dall'articolo 2, si provvede con le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18.